

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.I.
L.R. 11/2004

P.I. TEMATICO ZONA PRODUTTIVA D1c/P1

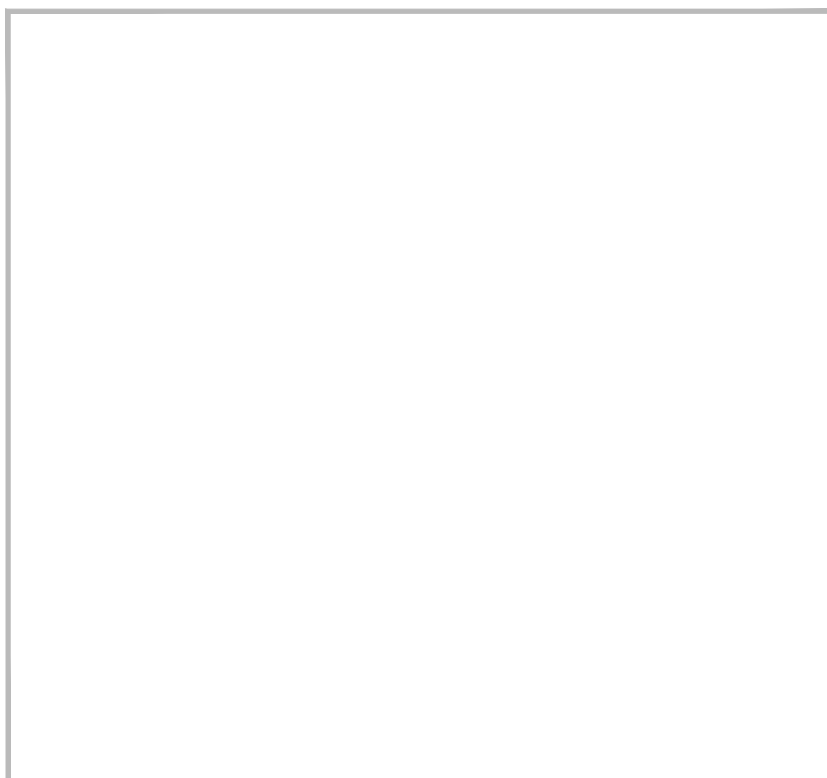
RIORDINO URBANISTICO FUNZIONALE DELLA PROPRIETÀ PEDROLLO SPA
SOGGETTO AD ACCORDO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 11/2004
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.1 del 10.01.2019

elaborato

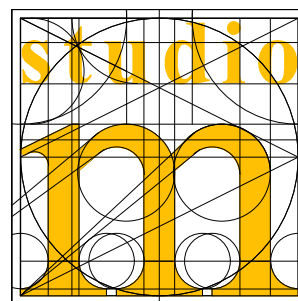
**RELAZIONE TECNICA DI NON
INCIDENZA AMBIENTALE ED
ALLEGATO E (DGR 1400/17)**

n. progr.

6



PROGETTAZIONE



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA
TERRITORIALE ED AMBIENTALE

ANDREA MANTOVANI ARCHITETTO

COLLABORATORI

arch. Daniel Mantovani

pian. terr. Katia Brunelli

arch. junior Valentina Mantovani

arch. Mattia Filippini

Via Valpolicella, 58 - 37029 S. Pietro in Cariano - VR
tel 045/7702369

www.mantovanistudio.com mail: a.mantovani@awn.it
PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it

Sindaco

Dott. Giampaolo Provoli

Responsabile del procedimento

Progettista

Arch. Andrea Mantovani

Approvato con D.C.C. n. del

luglio 2018

INTRODUZIONE

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE la valutazione dell'incidenza è necessaria per *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione”* dei siti della rete Natura 2000 *“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., di recepimento della direttiva europea, stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia *una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.*

Il comma 5 del medesimo articolo citato affida poi alle Regioni il compito della definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97 e l'individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza. Con DGRV n. 1400 del 29/08/2017 la Regione Veneto ha definito nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., approvando la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", revocando la precedente D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.

Riprendendo quanto riportato al Par. 2.2 della suddetta DGRV 1440/17, la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;

4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e rinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e rinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita Relazione Tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche

che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti ed interventi che da tali programmi derivano. In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di Incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione.

Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena l'improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza una RELAZIONE TECNICA finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La RELAZIONE TECNICA dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento,
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

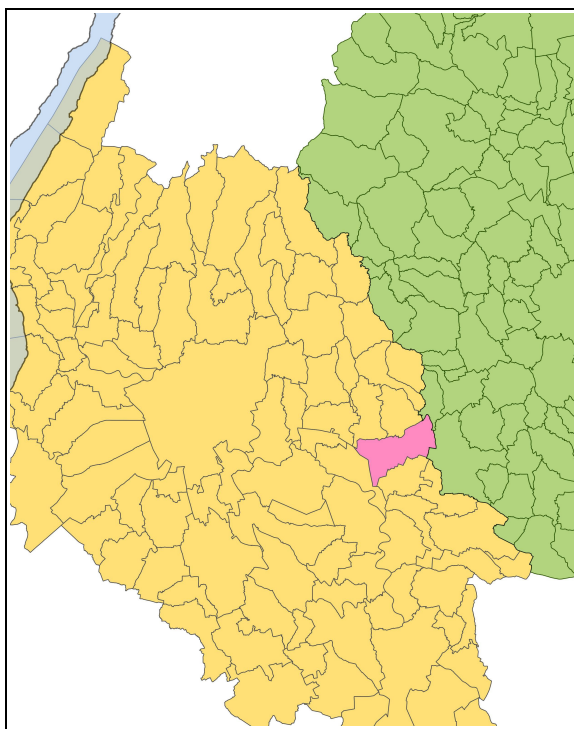
Allegato E e relativa RELAZIONE TECNICA non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 26.12.2000 n.445 e ss.mm.ii, il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto.

Per lo strumento urbanistico in esame "Piano di Interventi Tematico Zona Produttiva D1c/P1 – Riordino urbanistico funzionale della proprietà Pedrollo S.p.A." nel comune di San Bonifacio, che riordina i parametri di intervento nella zona D1c, viene prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell'Allegato E della DGRV n.1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ed in allegato, è stata redatta la presente RELAZIONE TECNICA per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della VinCA.

1. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PIANO

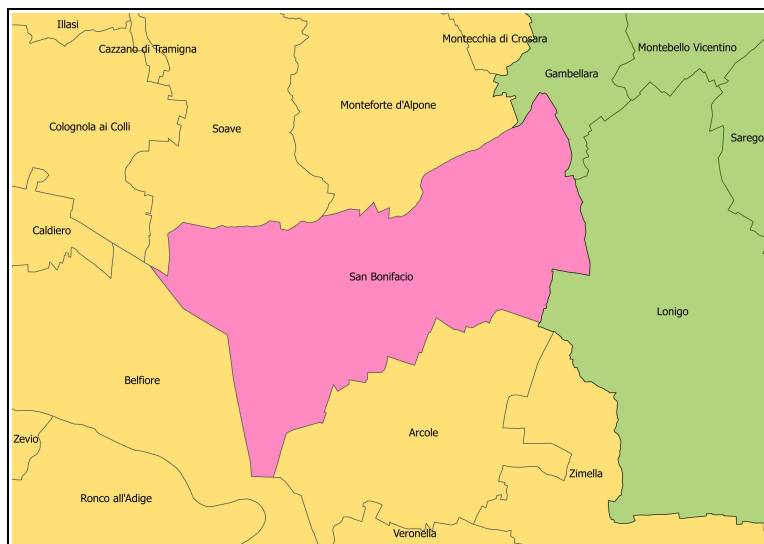
L'oggetto di verifica della presente Relazione riguarda la modifica puntuale al P.I. Vigente che riordina urbanisticamente l'area produttiva di proprietà della ditta Pedrollo S.p.A.. La proprietà ha una superficie di circa mq 160.000 ed è tutta classificata come zona D1c produttiva di completamento, si colloca nella parte nord del capoluogo di San Bonifacio, tra il torrente Alpone e via Villanova. Il PAT inserisce la proprietà nelle aree consolidate dell'ATO P1.1. Per quanto riguarda la scala temporale l'intervento edilizio riguardante la modifica di PI è destinato a protrarsi per un periodo almeno decennale considerando la presentazione di più Permessi a Costruire, la validità degli stesso e la possibilità di intervenire per stralci.

2. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO



Localizzazione del Comune di San Bonifacio tra le Province di Verona e Vicenza

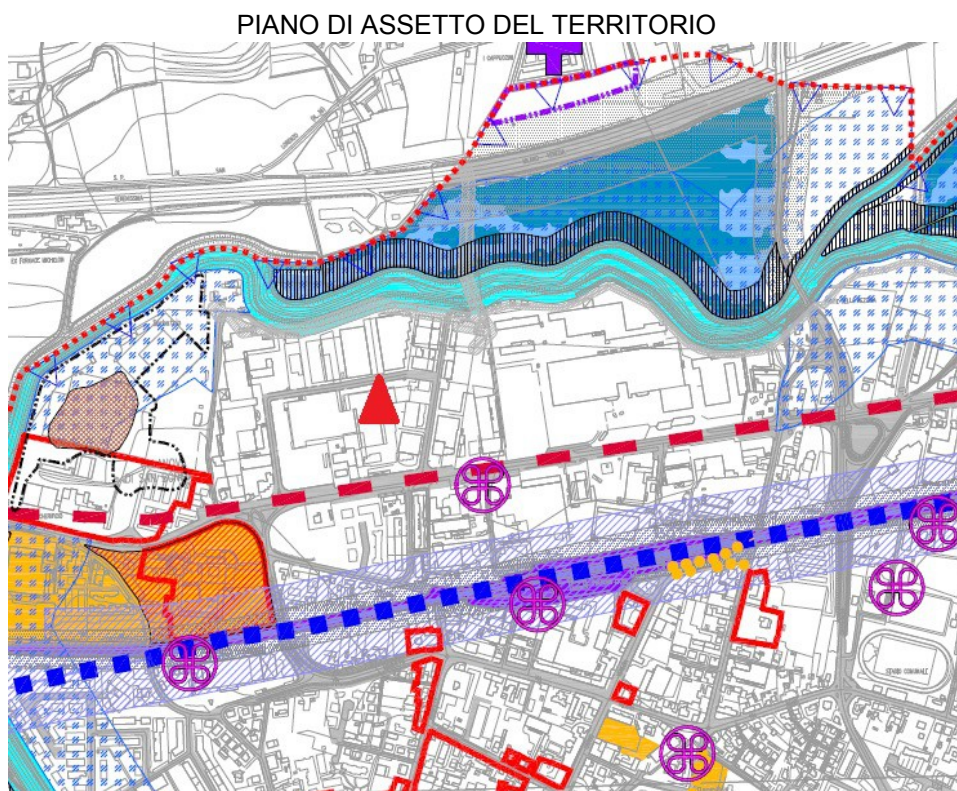
San Bonifacio è geograficamente individuato nella porzione orientale della Provincia di Verona, al confine con la Provincia di Vicenza. Il paese, di circa 21.300 abitanti, si estende su una superficie di 33,8 kmq, confina con i Comuni di Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Arcole, Lonigo e Gambellara. Si colloca nella pianura veronese orientale e si sviluppa dalle pendici lessinee fino allo sbocco della valle del torrente Alpone per estendersi a sud verso la media pianura padano veronese in sinistra Adige. Il Comune assume una grande importanza per la presenza sul territorio del casello autostradale della A4, una stazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia ed un polo ospedaliero.



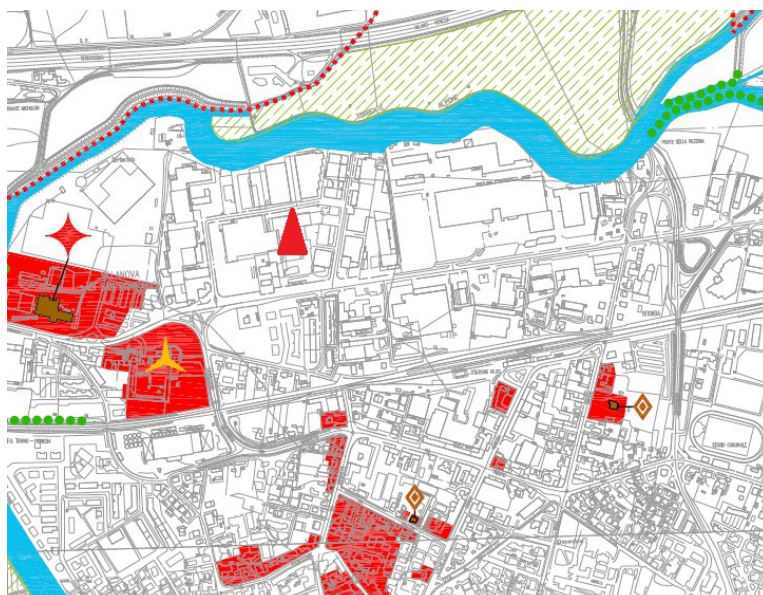
Localizzazione del Comune di San Bonifacio rispetto ai comuni confinanti

Il comune di San Bonifacio è dotato di Piano Regolatore Comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004, formato dal Piano di Assetto del Territorio, strumento strategico approvato con D.P. n.172/2016, e dal Piano degli Interventi, strumento operativo approvato con D.C.C. n.15/2018. L'area di intervento è collocata nell'ATO P1.1 e non sono presenti vincoli e non è soggetta ad azioni strategica nella Carta della Trasformabilità.

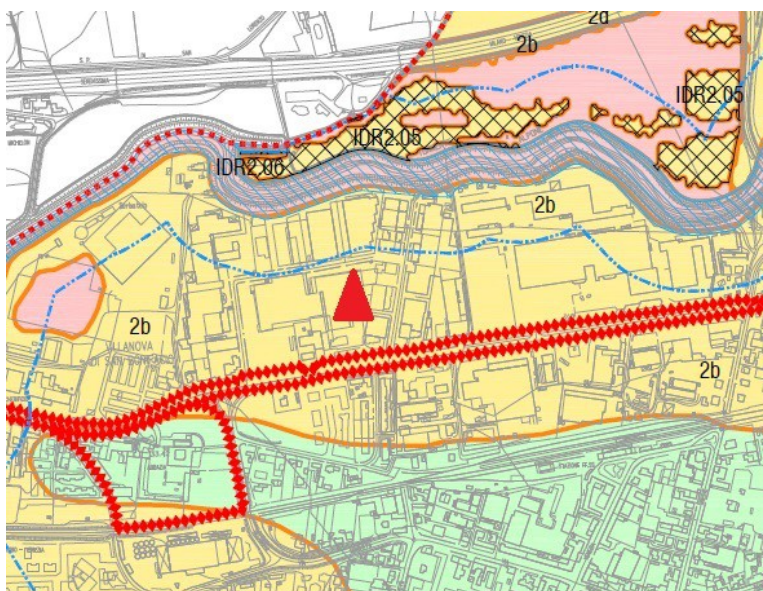
Di seguito l'area oggetto di intervento sarà individuata con il simbolo



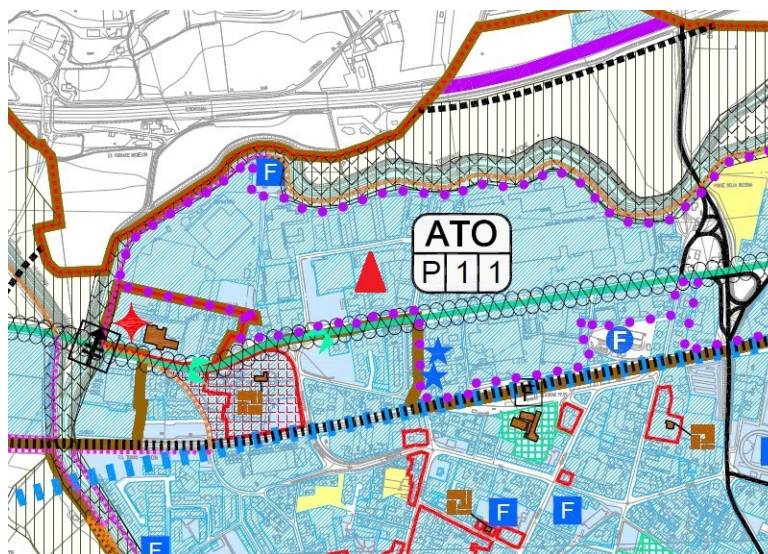
Estratto del PAT – Carta dei Vincoli



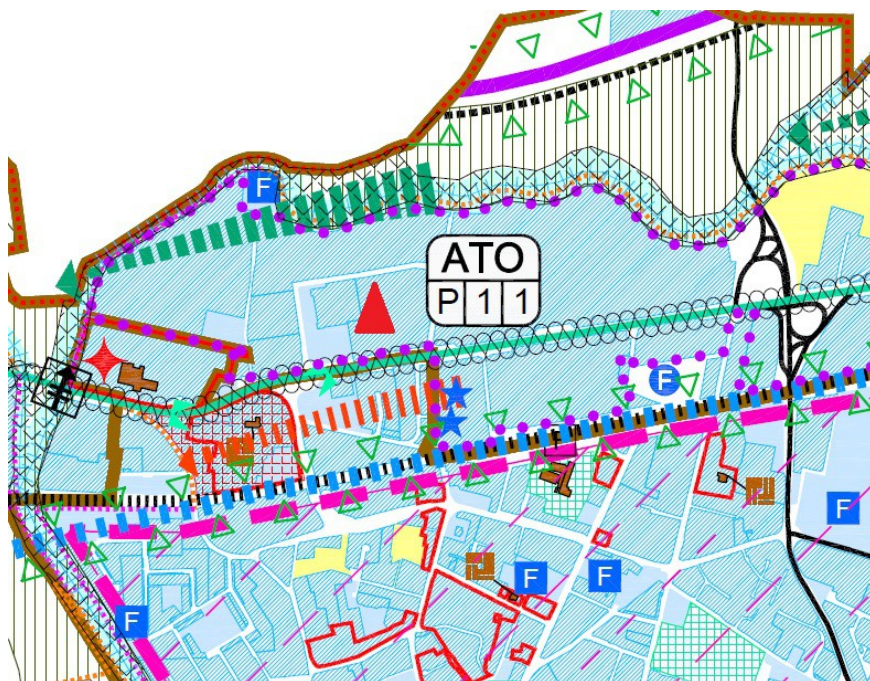
Estratto del PAT – Carta delle Invarianti



Estratto del PAT – Carta delle Fragilità

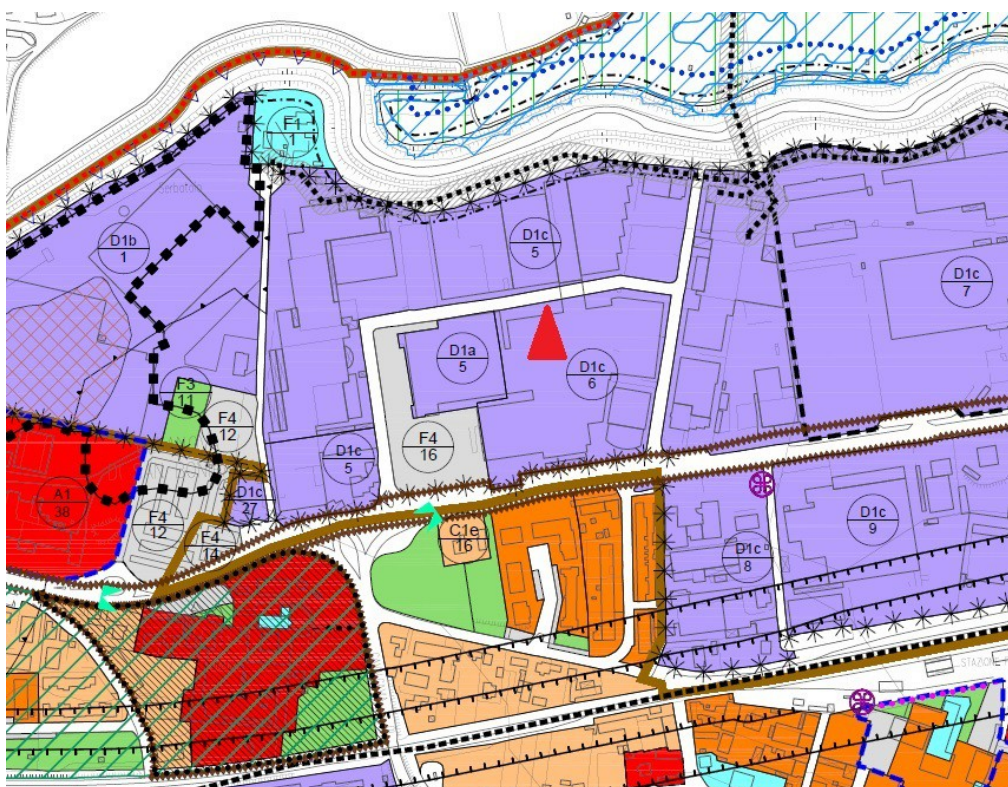


Estratto del PAT – Carta della Trasformabilità

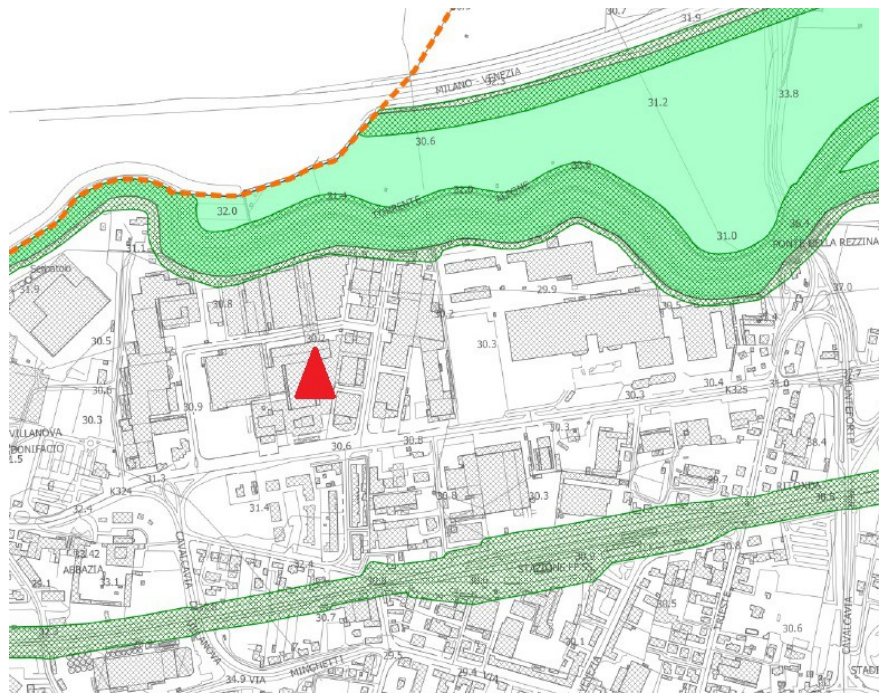


Estratto del PAT – Carta VAS

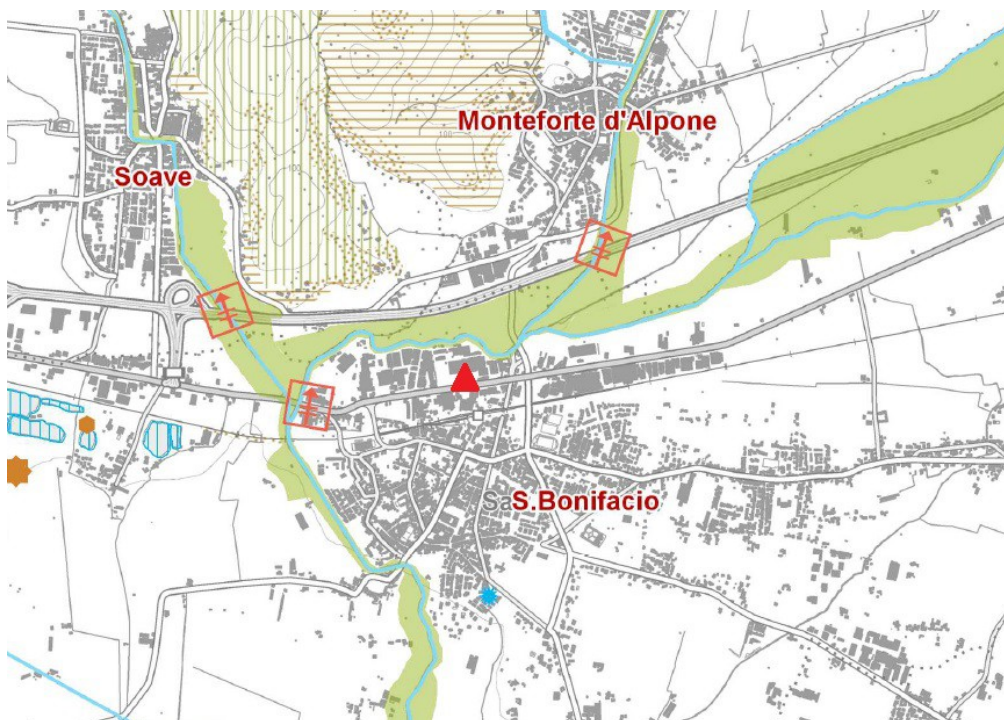
ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE



estratto PI Intero Territorio Comunale 1:5000



ESTRATTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



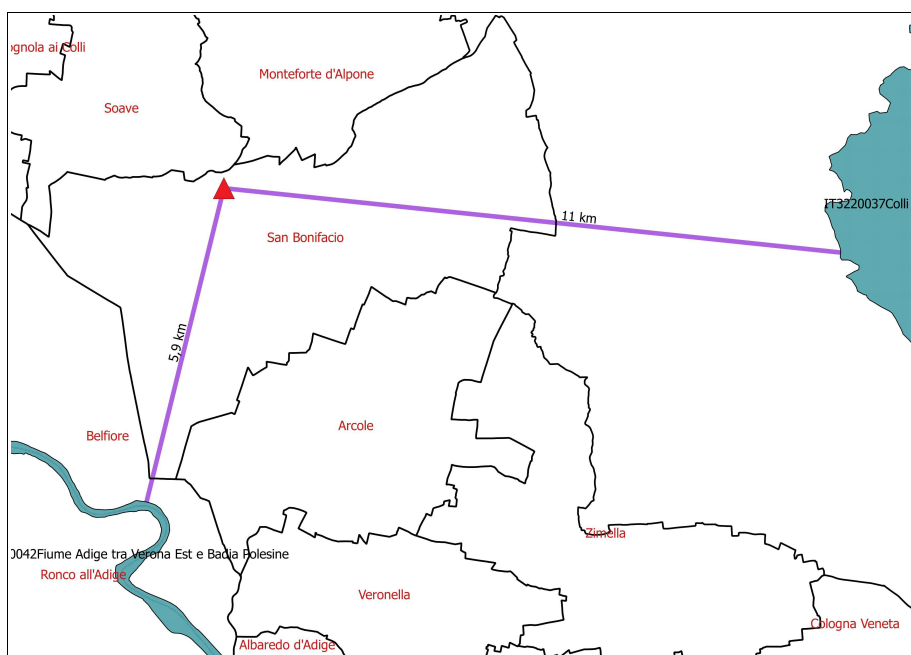
Dall'analisi delle tavole del PTCP - Sistema Ambientale, e del PI – Rete Ecologica comunale, si riscontra che la modifica di PI non interessa elementi di rilievo naturalistico ed ecologico né a livello macroscopico né a livello locale.

3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

L'intervento si colloca nella parte a nord del territorio comunale di San Bonifacio, in capoluogo. Riguardo alla localizzazione del piano nei confronti dei siti Natura 2000, si precisa che l'intervento è esterno alla Rete Natura 2000 e si colloca ad una distanza di circa 6 km dal sito IT3210042 Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine e a 11 km dal sito IT3220037 Colli Berici, Siti di Interesse Comunitario (SIC). L'area oggetto della modifica di PI in piena zona produttiva, tra la ex statale ed il torrente Alpone, in un contesto totalmente antropizzato che ha perso ogni elemento naturale anche per la presenza di impianti produttivi e di tutte le reti infrastrutturali.



Localizzazione del luogo di intervento su ortofoto



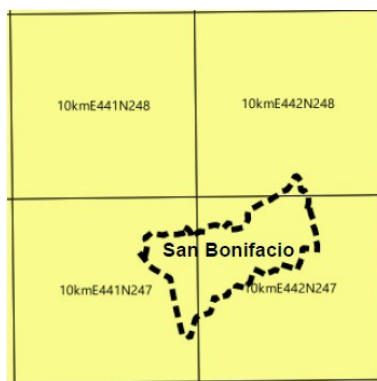
Distanza del sito di intervento dai SIC IT3210042 Adige tra Verona Est e Badia Polesine e IT3220037 Colli Berici

Durante il sopralluogo eseguito in data 10.12.2018 non è stata rilevata alcuna presenza delle specie indicate nella descrizione dei siti di Natura 2000. Si precisa inoltre che il sedime della nuova struttura consentita dalla modifica di PI, ricade in ambito già urbanizzato e pertanto, evidentemente non idoneo allo stanziamento anche solo temporaneo delle suddette specie.



Documentazione fotografica dell'area di progetto

Vengono elencati nella tabella sottostante le specie di flora e fauna potenzialmente rientranti nell'area. I dati sulla distribuzione delle specie di interesse comunitario sono stati estratti dal database regionale della cartografia distributiva approvato con D.G.R. 2200/2014. L'elenco è riferito ai quadranti in cui è contenuto il Comune di San Bonifacio.



ESTRATTO DATA BASE REGIONALE

SPECIE	ALLEGATI	N2K_CODE	TAXA
Alcedo atthis	I	B-A229	Uccelli
Anacamptis pyramidalis	II-IV	H-6302	Piante
Ardea purpurea	I	B-A029	Uccelli
Barbus plebejus	II-V	H-1137	Pesci
Bombina variegata	II-IV	H-1193	Anfibi
Bufo viridis	IV	H-1201	Anfibi
Calandrella brachydactyla	I	B-A243	Uccelli
Caprimulgus europaeus	I	B-A224	Uccelli
Circus cyaneus	I	B-A082	Uccelli
Cobitis bilineata	II	H-5304	Pesci
Dryocopus martius	I	B-A236	Uccelli
Emberiza hortulana	I	B-A379	Uccelli
Emys orbicularis	II-IV	H-1220	Rettili
Falco columbarius	I	B-A098	Uccelli
Hierophis viridiflavus	IV	H-5670	Rettili
Himantoglossum adriaticum	II-IV	H-4104	Piante
Hyla intermedia	IV	H-5358	Anfibi
Hystrix cristata	IV	H-1344	Mammiferi
Ixobrychus minutus	I	B-A022	Uccelli
Lacerta bilineata	IV	H-5179	Rettili
Lampetra zanandreae	II-IV	H-6152	Pesci
Lanius collurio	I	B-A338	Uccelli
Lanius minor	I	B-A339	Uccelli
Lycaena dispar	II-IV	H-1060	Insetti
Natrix tessellata	IV	H-1292	Rettili
Pernis apivorus	I	B-A072	Uccelli
Pipistrellus kuhlii	IV	H-2016	Mammiferi
Podarcis muralis	IV	H-1256	Rettili
Protochondrostoma genei	II	H-5962	Pesci
Rana dalmatina	IV	H-1209	Anfibi
Rana latastei	II-IV	H-1215	Anfibi
Rhinolophus ferrumequinum	II-IV	H-1304	Mammiferi
Rhinolophus hipposideros	II-IV	H-1303	Mammiferi
Rutilus pigus	II-V	H-1114	Pesci
Sabanejewia larvata	II	H-1991	Pesci
Salmo marmoratus	II	H-1107	Pesci
Triturus carnifex	II-IV	H-1167	Anfibi
Zamenis longissimus	IV	H-6091	Rettili

In ogni caso, per quanto riguarda l'intervento in esame, si specifica che alla conclusione delle operazioni esecutive, il livello di idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione in argomento, rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la DGR n. 2200/2014, rimane invariato e, pertanto, non risulta necessario reperire e garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

Nella situazione "post operam", trattandosi di un intervento che interviene in un'area già interessata da numerosi fabbricati, non si configura una significativa modificazione all'effettiva utilizzazione del territorio.

Per quanto attiene al crono programma dei lavori in previsione, lo svolgersi delle attività di costruzione delle nuove strutture non è possibile determinare un corretto piano cronologico dei lavori. Sarà cura dell'operatore nella presentazione della richiesta dei Vari Permessi di Costruire indicare tempi e durata dei cantieri.

CONCLUSIONI

La presente relazione ha esaminato le caratteristiche del Piano degli Interventi tematico “Zona Produttiva D1c/P1”, valutando l'intensità delle pressioni ambientali generate dal Piano e la possibile interferenza delle stesse con gli habitat e le specie oggetto di tutela.

L'analisi ha permesso di escludere entro l'area di intervento:

- la frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche della rete ecologica da parte del Piano in ragione dell'assenza di elementi della rete stessa;
- la presenza di elementi naturali di rilievo (grotte, boschi, zone umide, ecc);
- la capacità del progetto di determinare influenze significative sulla base della valutazione delle modifiche all'uso del suolo attuale nel comune, escludendo quindi una modifica rilevante dell'idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela;
- la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e le specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività delle influenze determinate dal progetto e della notevole distanza degli stessi dall'area di intervento;
- la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in ragione dell'assenza di interferenze con essi.

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie dell'Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/Ce, pertanto si ritiene che l'opera in esame possa ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 29.08.2017 al punto:

23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato E della

D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro In Cariano, 2/01/2019



Arch. Andrea Mantovani

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto ANDREA MANTOVANI nato a CASTELNUOVO BARIANO prov. RO il 11/11/1956 e residente in via VALPOLICELLA 58 nel Comune di VERONA prov. VR cap 37126 tel. 0457702369 email andrea.mantovani2@archiworldpec.it

in qualità di PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DGRV N. 1400/2017 del Piano denominato "P.I. TEMATICO ZONA PRODUTTIVA D1c/P1 – riordino urbanistico funzionale della proprietà Pedrollo spa" del Comune di San Bonifacio VR

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica

DATA 2/01/2019

II DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 2/01/2019

II DICHIARANTE



**MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. geol. Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento
Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv
f.to Dott. geol. Corrado Soccorso

DATA

IL DICHIARANTE (per presa visione)

Cognome **MANTOVANI**
 Nome **ANDREA**
 nato il **11/11/1956**
 (atto n. **31** P.I. **AS** **1956**)
 a **CASTELNOVO-BARIANO (RO)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VERONA**
 Via **VIA VALPOLICELLA 56**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **ARCHITETTO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,71**
 Capelli **brizzolati**
 Occhi **castani**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Mantovani Andrea*
VERONA **19/08/2011**
 IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
Cinzia Schiavon

 Impronta del dito indice sinistro
 diritti
 C.I. 5,16
 SEGR 0,26
 Totale 5,42

